Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere
Nicola Gatta

PROPOSTA MODIFICA DI LEGGE REGIONALE N.7/2025

"Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse"

d'iniziativa dei Consiglieri Regionali Nicola Gatta, Paolo Pagliaro, Renato Perrini, Giannicola De Leonardis, Luigi Caroli, Tonia Spina, Dino Basile, Giampaolo Vietri, Andrea Ferri, Antonio Scianaro, Tommasto Scatigna

GRUPPO FRATELLI D'ITALIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 ("Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse") mediante l'introduzione di misure a tutela dell'iniziativa economica privata e delle imprese agricole, con specifico riferimento all'utilizzo delle acque sotterranee.

Nello specifico, in attuazione delle norme di cui agli artt. 9 e 41 della Costituzione, la legge in esame regolamenta la materia dei pozzi artesiani sul territorio pugliese, subordinando l'attività d'impresa alla salvaguardia delle risorse idriche quali beni limitati ed essenziali alla tutela della salute pubblica e all'interesse delle generazioni future.

Al riguardo, però, giurisprudenza e dottrina concordano nell'interpretare il combinato disposto delle predette disposizioni costituzionali non già in termini di contrapposizione/subordinazione, bensì alla stregua di un necessario contemperamento tra due valori costituzionali – la salvaguardia dell'ambiente, da un lato, e la tutela del'iniziativa economica, dall'altro – parimenti protetti dalla Carta, affinché entrambi trovino una loro composizione armonica ed equilibrata per assicurare un bilanciamento ragionevole e solidale di tutti gli interessi in gioco.

In tal senso rileva, ad esempio, la sentenza n. 8167 del 2022, che – in linea con la costante giurisprudenza costituzionale inaugurata con la nota sent. n. 1146 del 1988 – afferma che la necessaria tutela degli interessi ambientali nei processi decisionali pubblici non ne legittima "*una concezione totalizzante come se fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto*", talché, nel contemperamento con altri valori parimenti tutelati in Costituzione, "*il punto di equilibrio deve essere*

ricercato – dal Legislatore nella statuizione delle norme, dall'Amministrazione in sede procedimentale e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza".

Ciò implica che la tutela dell'ambiente – e, per tale via, delle risorse idriche – lungi dal costituire un "meta valore" idoneo a prevalere su tutti gli altri parimenti tutelati in Costituzione e a ri-orientarli acriticamente alla stregua di un vero e proprio "principio guida", rappresenta invece un bene essenziale da salvaguardare in coerenza con le ineludibili esigenze di crescita economica e sociale connesse all'esercizio delle attività imprenditoriali private tutelate dalla Carta repubblicana.

In altri termini, è certo necessario proteggere l'ambiente e le risorse naturali per preservare la biodiversità e assicurare la vita alle generazioni future, ma è essenziale al contempo promuovere e assecondare l'iniziativa economica privata per favorire la crescita e il benessere della Comunità.

Ciò premesso, attesa l'ineludibile esigenza di preservare le risorse idriche che insistono sul territorio pugliese, è opportuno e improcrastinabile modificare la legge regionale in oggetto attraverso una più coerente e ponderata salvaguardia dei diritti e degli interessi economici delle imprese agricole, già penalizzate negli ultimi lustri da eventi climatici avversi ormai strutturali – tra tutti, la siccità, che attanaglia senza soluzione di continuità l'intero territorio regionale – e da infrastrutture idriche pubbliche spesso obsolete e fallate.

Tale esigenza, del resto, ispira già da tempo la legislazione statale in materia, come attestano, ad esempio, l'art. 167, comma 1 del Codice dell'Ambiente (D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), secondo cui "*nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo*", nonché il Preambolo al d.l. 14 aprile 2023, n. 39 (cd. Decreto Siccità), convertito in legge 13 giugno 2023, n. 68, che motiva l'adozione delle norme ivi contenute sul presupposto che "*il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale*".

Quanto richiamato determina, da un lato, la necessità di introdurre nella legge in esame il principio generale del bilanciamento tra la salvaguardia delle risorse idriche *ex* art. 9 Cost. e la tutela dell'iniziativa economica privata *ex* art. 41 Cost., dall'altro, la duplice esigenza di snellire le procedure amministrative per il rilascio della concessione e/o il suo rinnovo nonché di modulare e razionalizzare il peso economico delle attuali sanzioni amministrative.

Nello specifico:

a) l'esigenza del bilanciamento dei valori fondamentali dell'ambiente e dell'iniziativa economica privata, entrambi tutelati in Costituzione, e la correlata necessità giuridica di salvaguardare entrambi in modo paritetico e complementare esige una modifica dell'art. 1 della legge in esame che li identifichi quali principi ispiratori pariordinati della disciplina ivi contenuta;

b) atteso l'art. 10 del d. lgs. 12 luglio 1993, n. 275 ("Riordino in materia concessione di acque pubbliche") che prevede per l'omessa denuncia del pozzo artesiano la sanzione minima di 103 euro, si propone di utilizzare il medesimo parametro quale *benchmark* generale in luogo della sanzione -base di 306 euro prevista agli artt. 7, comma 3, 13, 20 e 22; 9, comma 6; 10, comma 4; 29, comma 6, 9 e 10 nonché alle allegate Tabelle A e B della legge in esame;

c) atteso l'art. 10 del d. lgs. 12 luglio 1993, n. 275 ("Riordino in materia concessione di acque pubbliche") che prevede per l'omessa denuncia del pozzo artesiano la sanzione massima di 650 euro, si propone di utilizzare il medesimo parametro quale *benchmark* generale in luogo della sanzione massima di 1333,33 euro prevista alle Tabelle A e B della legge in esame;

d) l'ipotesi di decadenza della concessione connessa al ritardo nel produrre l'integrazione documentale richiesta dall'autorità competente *ex* art. 7, comma 10 appare manifestamente incongrua e giuridicamente irrazionale sia ai fini della tutela dell'ambiente che a quella della salute e alla salvaguardia dell'iniziativa economica privata. In tal senso, è opportuno riformare la norma in oggetto indicando espressamente la natura dilatoria, e non già perentoria, dei trenta giorni entro i quali l'interessato deve provvedere all'adempimento;

e) allo scopo di razionalizzare gli adempimenti amministrativi per le imprese agricole è opportuno adeguare il termine ultimo per la comunicazione dei volumi prelevati non già alle estrazioni svolte durante l'anno solare bensì al più consono parametro costituito dalla stagione irrigua, sostituendo l'attuale termine ultimo (il 31 gennaio di ogni anno) con quello più funzionale del 31 ottobre;

f) la revoca del provvedimento autorizzatorio a fronte del mero superamento del 20 per cento del volume concesso *ex* art. 7, comma 21 appare manifestamente incongrua e irrazionalmente penalizzante l'attività d'impresa, atteso che il precedente comma 20 prevede per il superamento non eccedente il 20 per cento del volume concesso il solo pagamento di una sanzione amministrativa. In tal senso, è opportuno modulare una scala sanzionatoria crescente che preveda quattro limiti diversi con altrettante sanzioni differenti, stabilendo la massima nella mera revoca della concessione (senza ulteriori sanzioni

amministrative accessorie, come invece previsto dall'attuale art. 7, comma 21, atteso il maggior danno economico all'attività d'impresa derivante dall'impossibilità di continuare ad attingere risorse idriche necessarie all'attività imprenditoriale). In tal senso, si propongono la seguente, nuova classificazione: 1) superamento in misura non eccedente il 20 per cento del valore concesso, alla stregua di quanto previsto al già citato art. 7, comma 7; 2) superamento in misura non eccedente il 50 per cento, con sanzione raddoppiata rispetto al limite precedente; 3) superamento non eccedente il 75 per cento, con sanzione triplicata rispetto al limite di cui alla precedente lett. a); d) superamento del 75 per cento, sanzionato con la revoca della concessione;

g) le ipotesi di decadenza *ipso iure* dal diritto di concessione ai sensi dell'art. 18, comma 1 sono in contrasto col principio generale di cui all'art. 55 comma 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1755 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"), secondo cui l'autorità competente – nel caso di specie, il Ministero dei lavori pubblici – ha facoltà, e non già l'obbligo, di dichiarare la decadenza nei casi ivi indicati. Ne deriva che, in ossequio alla disciplina contenuta nei successivi comma 2 e 3 della disposizione statale richiamata, la norma regionale deve essere riformata stabilendo che l'autorità competente al rilascio della concessione eserciti la predetta facoltà esclusivamente ove l'interessato, previa diffida, non produca apposita documentazione a motivazione del ritardo;

h) atteso che l'art. 3, comma 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al Sistema penale") stabilisce che la responsabilità delle violazioni soggette a sanzione amministrativa deve essere cosciente e volontaria, la revoca della concessione per lesione di interessi pubblici o altro interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico *ex* art. 20 comma 1, lett. g risulta irrazionalmente penalizzante l'attività d'impresa ove la predetta lesione dipenda da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione. In tal senso, risulta necessario riformare la disposizione in esame con l'espressa specificazione della predetta esimente;

a) atteso che l'art. 3, comma 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al Sistema penale") stabilisce che la responsabilità delle violazioni soggette a sanzione amministrativa deve essere cosciente e volontaria, la revoca della concessione per malfunzionamento del dispositivo di misurazione dei volumi derivati *ex* art. 20 comma 1, lett. h risulta irrazionalmente penalizzante l'attività d'impresa ove il predetto malfunzionamento dipenda da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione. In tal senso, risulta necessario riformare la disposizione in esame con l'espressa specificazione della predetta esimente;

i) Il lasso temporale – "*ogni tre anni*" – relativo all'obbligo di produrre il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque prelevate (*ex* artt. 7, comma 12, lett. t; 20, comma 1, lett. i; 21, comma 2; 22, comma 9; 29, comma 7) comporta per le imprese agricole un onere economico periodico e suppletivo tanto arbitrario quanto eccentrico rispetto al sistema di tutele ambientali delineato sia da analoghe norme di rango statale sia dalla legislazione regionale comparata, talché – in ossequio al bilanciamento dei valori costituzionali richiamato in premessa – appare congrua e ragionevole la fissazione del più ampio termine di cinque anni;

j) la sanzione amministrativa concernente la presentazione dell'istanza di rinnovo oltre la data di scadenza naturale del provvedimento di concessione e fino ai successivi 36 mesi *ex* art. 22, comma 2 deve essere abrogata poiché risulta manifestamente irrazionale e ridondante rispetto ad analoghe norme in materia, atteso che già l'art. 17 del r.d. 1775/1933, opportunamente richiamato nella disposizione in esame, punisce con apposita sanzione il protratto utilizzo della risorsa idrica oltre la scadenza del provvedimento autorizzatorio;

k) attesa la ripartizione delle competenze amministrative statuita dalla legge in esame, il nulla osta vincolante dell'Ente irriguo pubblico competente per territorio *ex* art. 22, comma 8 deve essere acquisito ai fini del rinnovo della concessione solo nell'ipotesi dell'eventuale interferenza della derivazione con il funzionamento del sistema irriguo esistente e non anche in quella, espressamente prevista dalla disposizione citata, concernente l'impossibilità di soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio, atteso che la legge in esame già prevede il parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione delle acque derivate con le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza, tanto ai fini del rilascio della concessione (art. 7, comma 6) quanto a quelli del suo rinnovo (art. 22, comma 7).

l) atteso che l'art. 3, comma 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al Sistema penale") stabilisce che la responsabilità delle violazioni soggette a sanzione amministrativa deve essere cosciente e volontaria, la decadenza dal diritto di concessione in caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione nei termini previsti dalla legge in esame *ex* art. 29, comma 8 risulta irrazionalmente penalizzante l'attività d'impresa ove il predetto inadempimento dipenda da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione. In tal senso, risulta necessario riformare la disposizione in esame con l'espressa specificazione della predetta esimente;

m) Attesa la complessità giuridica ed agronomica della disciplina in esame nonché l'aggravio degli adempimenti amministrativi ivi previsti, ai meri fini della prima attuazione della legge e per il solo anno 2026 è opportuno prorogare di sei mesi tutti i termini relativi al rilascio delle concessioni, al loro rinnovo e al pagamento dei canone concessori in essere stabiliti nella normativa in oggetto.

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere
Nicola Gatta

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7
(Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse)

ART. 1

Modifiche all'art. 1 l.r. 7/2025

1. All'art. 1 della lr 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole "con l'esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali" aggiungere le seguenti: "nel rispetto della tutela dell'ambiente ex art. 9 Cost., della salute ex art. 32 Cost. e dell'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost";
   b) dopo il comma 1 aggiungere il comma 1bis: "La presente disciplina non si applica alle acque sorgive utilizzate per uso domestico e ai pozzi di interesse storico realizzati prima dell'entrata in vigore del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1755.".

ART. 2

Modifiche all'art. 7 l.r. 7/2025

1. All'art. 7 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, le parole "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite con le seguenti: "sanzione amministrativa di euro 103.";
   b) al comma 10, dopo le parole "a provvedervi entro" aggiungere le seguenti: "il termine dilatorio di";
   c) al comma 12, lett. t, le parole ‹‹ogni tre anni›› sono sostituite con le seguenti: "ogni cinque anni";
   d) al comma 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole “entro 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite con le seguenti: “entro il 31 ottobre di ogni anno”;
2. le parole “nell’anno precedente” sono sostituite con le seguenti: “a conclusione della stagione irrigua”;
3. le parole “sanzione amministrativa di 360 euro” sono sostituite con le seguenti: “sanzione amministrativa di 103 euro”;

e) al comma 20, le parole “sanzione amministrativa di 360 euro” sono sostituite con le seguenti: “sanzione amministrativa di 103 euro”;

f) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

1. “comma 20 bis - Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura non eccedente il 50 per cento del valore concesso, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 206 euro, come previsto dall’articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento.”;
2. “comma 20 ter - Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura non eccedente il 70 per cento del valore concesso, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 309 euro, come previsto dall’articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento.”;

g) il comma 21 è sostituito dal seguente: “Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura eccedente il 75 per cento del volume concesso, comporta la revoca della concessione”.

e) al comma 22, le parole “sanzione amministrativa di 360 euro” sono sostituite con le eguenti: “sanzione amministrativa di 103 euro”;

ART. 3

Modifica all’art. 9 l.r. 7/2025

1. Al comma 6 dell’art. 9 l.r. 7/2025 le parole “sanzione amministrativa di 360 euro” sono sostituite con le seguenti: “sanzione amministrativa di 103 euro”.

ART. 4

Modifica all’art. 10 l.r. 7/2025

1. Al comma 4 dell’art. 10 l.r. 7/2025 le parole “sanzione amministrativa di 360 euro” sono sostituite con le seguenti: “sanzione amministrativa di 103 euro”.

ART. 5

Modifiche all'art.18 l.r. 7/2025

1. Il comma 1 dell'art. 18 l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente al rilascio della concessione ha facoltà di dichiarare la decadenza dal diritto di estrarre, derivare ed utilizzare le acque pubbliche quando: a) il titolare della concessione non presenti istanza di rinnovo entro trentasei mesi dalla data di scadenza della concessione; durante il periodo di validità della concessione, la derivazione delle acque non venga utilizzata per oltre trentasei mesi, come evincibile dalle comunicazioni periodiche del consuntivo dei volumi derivati e dal mancato pagamento del canone binomiale di cui all'articolo 27, comma 2.".

2. Il comma 2 dell'art. 18 l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui al precedente comma 1, l'autorità competente notifica al titolare della concessione una diffida a provvedere corredata dalla richiesta di chiarimenti sulle ragioni del ritardo. Trascorso inutilmente il termine ivi indicato ovvero ritenute le predette ragioni non esaustive, l'autorità competente notifica al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente competente il provvedimento di decadenza della concessione".

ART. 6

Modifiche all'art.20 l.r. 7/2025

1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lett. g), dopo le parole "o altro interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico" aggiungere le seguenti: "salvo che essi dipendano da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione";

b) al comma 1, lett. h), dopo le parole "o per il suo cattivo funzionamento" aggiungere le seguenti parole: "salvo che esso dipenda da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione.";

c) al comma 1, lett. i), le parole **"**ogni tre anni" sono sostituite con le seguenti parole*: "*ogni cinque anni*";*

d) al comma 1, lett. k), le parole "in misura eccedente il 20 per cento del valore concesso" sono sostituite con le seguenti parole: "*in misura eccedente il 70 per cento del valore concesso".*

ART. 7

Modifica all'art.21 l.r. 7/2025

1. All'art. 21, comma 2, le parole ‹‹ogni tre anni›› sono sostituite con le seguenti parole: "ogni cinque anni".

ART. 8

Modifiche all'art.22 l.r. 7/2025

1. All'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 dell'art. 22 è sostituito dal seguente: "Il protratto utilizzo della risorsa idrica dopo la scadenza naturale del provvedimento di concessione, accertato dalle autorità competenti, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933.";
   b) il comma 8 dell'art. 22 è sostituito con il seguente comma: "Ai fini del rinnovo della concessione per uso irriguo è acquisito il nulla osta vincolante dell'Ente irriguo pubblico competente per territorio, in ordine alla eventuale interferenza della derivazione con il funzionamento del sistema irriguo esistente.";
   c) al comma 9 dell'art. 22, sostituire le parole "ogni tre anni" con le seguenti parole: "ogni cinque anni".

ART. 9

Modifiche all'art. 29 l.r. 7/2025

1. All'articolo 29 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6 dell'art. 29 le parole "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite con le seguenti parole: "sanzione amministrativa di 103 euro**";**
   b) al comma 7 dell'art. 29, le parole "mancato invio triennale" sono sostituite con le seguenti: ‹‹mancato invio quinquennale";
   c) al comma 8 dell'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole “sanzione amministrativa di 360 euro” sono sostituite con le seguenti: “sanzione amministrativa di 103 euro”;
2. dopo le parole ‹”Trascorso tale termine sono adottati i provvedimenti previsti nell’articolo 18, comma 1” aggiungere le seguenti parole: “salvo che il ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione”.

d) al comma 9 dell’art. 29, le parole “sanzione amministrativa di 360 euro” sono sostituite con le seguenti “sanzione amministrativa di 103 euro”;

e) al comma 10 dell’art. 29, le parole “sanzione amministrativa di 360 euro” sono sostituite con le seguenti parole: “sanzione amministrativa di 103 euro”.

ART. 10

Modifica all’art. 32 della lr. 7/2025

1. All’art. 32, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12 bis Ai fini della prima attuazione della presente legge, i termini per gli adempimenti amministrativi in scadenza nell’anno 2026 relativi al rilascio delle concessioni, al loro rinnovo e al pagamento dei canoni concessori in essere sono prorogati di sei mesi “.

ART. 11

Modifiche alla tabella A)

1. Al Punto 5a, Colonna “Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell’utenza” sono sostituite le seguenti cifre:

a) *‹‹ € 360››* con *‹‹ € 103››*;

b) ‹‹ € 480› con *‹‹ € 143››;*

c) *‹‹ € 1.333,33››* con *‹‹ € 650››.*

2. Al Punto 5b, Colonna “Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell’utenza”, le cifre *‹‹ € 360››* sono

sostituite con *‹‹ € 103››.*

3. Al Punto 5c, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre *‹‹€ 1.333,33››* sono sostituite con le seguenti**:** ‹‹€ 650››.

4. Al Punto 6, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre *‹‹ € 360›› sono sostituite* con le seguenti : *‹‹ € 103››.*

5. AL Punto 7a, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre ‹ € 360›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹€ 103››.

6. AL Punto 7c, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre ‹ € 360›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹€ 103››.

7. Al Punto 9, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre ‹ € 360›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹€ 103››.

ART. 11

Modifiche alla tabella B)

1. Al Punto 1, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre ‹ € 1.333,33›› sono sostituite con le seguenti cifre: ‹‹€ 650››.

2. Al Punto 3b, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre ‹‹€ 1.333,33›› sono sostituite con le seguenti parole: ‹‹€ 650››.

3. Al Punto 5a, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza" sono apportate le seguenti sostituzioni:

   a) le cifre ‹‹€ 360›› con ‹103››;

   b) le cifre ‹‹€ 480› con ‹‹€ 143››.

4. Al Punto 5b, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre ‹€ 1.333,33›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹€ 650››.

5. AL Punto 7, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre ‹‹€ 1.333,33›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹€ 650››.

6. AL Punto 9, Colonna "Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell'utenza", le cifre ‹€ 1.333,33›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹€ 650

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere
Nicola Gatta

7. AL Punto 11, Colonna “Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell’utenza”, le cifre ‹‹ 360›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹€ 103›.

8. AL Punto 12, Colonna “Regime sanzionatorio per la regolarizzazione dell’utenza”, le cifre ‹‹ € 1.333,33›› sono sostituite con le seguenti: ‹‹ € 650››.

Firmato digitalmente da:
Gatta Nicola
Firmato il 18/02/2026 22:14
Seriale Certificato: 4169645
Valido dal 16/01/2025 al 16/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

FIRMA

Nicola GATTA

Paolo PAGLIARO

Tonia SPINA

Renato PERRINI

Giannicola DE LEONARDIS

Luigi CAROLI

Dino BASILE

Giampaolo VIETRI

Antonio SCIANARO

Andrea FERRI

Tommaso Scatigna